



**Obblighi di informativa al pubblico**

**Governo societario**





## INDICE

<b>INDICE .....</b>	<b>2</b>
<b>INFORMATIVA AL PUBBLICO: GOVERNO SOCIETARIO.....</b>	<b>3</b>
1. PREMESSA.....	3
2. CATEGORIA DELLE BANCHE ALLA QUALE APPARTIENE LA “POPOLARE VESUVIANA” .....	3
3. ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO DELLA “POPOLARE” .....	5
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	7
5. COMITATI CONSILIARI E COMPOSIZIONI DEGLI STESSI .....	9
5.1 <i>Comitato Esecutivo</i> .....	9
6. DIREZIONE GENERALE.....	10
7. COLLEGIO SINDACALE .....	11
8. FLUSSI INFORMATIVI AGLI ORGANI E FRA GLI ORGANI.....	13
8.1 <i>Relazione delle funzioni organizzative agli Organi</i> .....	13
8.2 <i>Flussi informativi fra gli Organi</i> .....	14
9. PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI E DEI COMITATI .....	15

## **Informativa al pubblico: governo societario al 17/04/2020**

### **1. Premessa**

Le disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Titolo IV, capitolo I) disciplinano il governo societario delle Banche e prevedono l'obbligo per le stesse banche di informare il pubblico in merito alle soluzioni assunte dalle stesse banche per la concreta applicazione delle predette disposizioni.

In sintesi, il pubblico deve essere informato in ordine agli aspetti che caratterizzano il governo societario della Banca Popolare Vesuviana (di seguito "Popolare"). Tali aspetti riguardano:

1. le linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario;
2. il processo di valutazione per l'individuazione della categoria di banche alla quale appartiene la banca;
3. la composizione degli Organi collegiali (numero massimo dei Consiglieri; numero minimo dei Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza; numero dei Consiglieri espressione delle minoranze, ove presenti; numero e tipologia degli incarichi tenuti da ciascun Esponente aziendale in altre società o Enti);
4. il numero e denominazione dei Comitati endo-consiliari (funzioni e competenze);
5. le politiche di successione eventualmente predisposte (numero e tipologie delle cariche interessate);
6. il numero delle deleghe attribuibili a ciascun socio;
7. le modalità di espressione del voto in Assemblea (voto per corrispondenza);
8. i criteri per la presentazione delle liste per la nomina dei Consiglieri.

### **2. Categoria delle banche alla quale appartiene la "Popolare Vesuviana"**

Le suddette disposizioni di vigilanza in materia di governo societario sono applicabili alle banche secondo il principio di proporzionalità ovvero secondo quanto previsto per le categorie di banche alle quali appartiene la Popolare Vesuviana. In sintesi:

- le banche devono applicare le richiamate disposizioni in maniera appropriata alle loro caratteristiche, dimensione e complessità operativa, in modo da assicurare il pieno rispetto delle disposizioni stesse ed il conseguimento degli obiettivi che esse intendono perseguire;
- le banche sono distinte, ai fini dell'applicazione del predetto principio di proporzionalità, nelle seguenti categorie:

- a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (banche vigilate dalla Banca Centrale Europea; banche quotate);
- b) banche intermedie (banche con attivo compreso tra i 3,5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro);
- c) banche di minori dimensioni complessità operativa (banche con attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro).

Ciò premesso, la “Popolare” ha svolto le attività necessarie per pervenire ad individuare la categoria di banche alla quale appartiene, considerando sia le proprie dimensioni operative sia le tipologie delle attività dalla stessa svolte nonché il proprio assetto societario ed il relativo modello di amministrazione e controllo. In sintesi, relativamente:

1. **alle tipologie di attività**, la “Popolare” eroga prodotti e servizi semplici ed a basso rischio ed opera prevalentemente con i propri soci sia nel segmento di clientela retail sia nel segmento di clientela corporate;
2. **all’assetto societario**, la “Popolare” è partecipata da persone fisiche e da società nei limiti previsti dalla Statuto e dalle disposizioni di Vigilanza e di legge tempo per tempo vigenti. In particolare, la “Popolare” opera in piena autonomia non facendo parte né di un Gruppo bancario né di un network operativo (società fornitrice di prodotti e servizi). La “Popolare” usufruisce solo di alcuni servizi forniti dalle proprie Associazioni di categorie relativamente alle disposizioni applicabili alla stessa in materia societaria, di Vigilanza e fiscale;
3. **al modello di amministrazione e controllo**, la funzione di supervisione strategica nonché la funzione di gestione sono demandate al Consiglio di Amministrazione e la funzione di controllo è demandata al Collegio Sindacale.

Pertanto, considerando l’insieme dei predetti aspetti, la “Popolare” appartiene alla categoria delle banche di minori dimensioni o minore complessità operativa.

L’appartenenza della “Popolare” alla categoria delle banche di minori dimensioni o minore complessità comporta, secondo il richiamato principio di proporzionalità, che: a) il numero dei Consiglieri di Amministrazione non può essere superiore a 15 membri; b) non è obbligatorio redigere il piano di successione degli Organi aventi funzione di gestione (Amministratore Delegato) o di supporto alla funzione stessa (Direttore Generale); c) non è obbligatorio istituire nell’ambito del Consiglio di Amministrazione i Comitati previsti per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (Comitato Nomine, Comitato Remunerazione, Comitato Rischi).

### **3. Assetti organizzativi e di governo societario della “Popolare”**

Gli assetti organizzativi e di governo societario sono stati predisposti con riferimento al modello organizzativo assunto dalla “Popolare” per recepire nel continuo le disposizioni di legge e di Vigilanza nelle disposizioni interne e, quindi, anche le disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario.

In sintesi, il sistema organizzativo aziendale è costituito dall'insieme dei processi che la “Popolare” deve svolgere per conseguire i suoi obiettivi in un'ottica di gestione dei complessivi rischi aziendali (prudente gestione) ed in particolare della gestione del rischio di non conformità alle norme (sana gestione) che si traduce in definitiva nel rischio di reputazione.

I regolamenti dei singoli processi, approvati dai competenti Organi aziendali, recepiscono le complessive disposizioni di legge e di vigilanza che interessano i processi stessi ovvero i criteri da seguire nello svolgimento delle attività che compongono i medesimi processi.

Sui predetti processi vengono svolti i controlli di pertinenza sia degli Organi aziendali sia delle funzioni organizzative ed, in particolare, delle funzioni di controllo.

Nel descritto contesto - considerato che il modello o di amministrazione e controllo disciplinato nello Statuto sociale è quello cosiddetto tradizionale in quanto è previsto sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale - sono stati disciplinati in appositi regolamenti interni:

- a) il processo organizzativo di conformità ovvero il modello organizzativo aziendale per recepire nel continuo le disposizioni esterne nelle fonti normative interne al fine di governare i complessivi rischi ai quali è esposta la banca;
- b) i processi di pertinenza dei singoli Organi (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Direttore Generale) e quelli relativi ai Comitati istituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione (Comitato Esecutivo);
- c) il processo decisionale ossia le attività da svolgere dal Consiglio di Amministrazione per delegare i propri poteri al Comitato Esecutivo e/o al Direttore Generale nonché ai responsabili delle singole funzioni aziendali;
- d) il processo informativo-direzionale ossia le relazioni da trasmettere agli Organi aziendali dalle funzioni organizzative per rappresentare agli stessi i risultati delle verifiche svolte e le proposte in merito agli interventi da assumere per rimuovere eventuali problematiche emerse a seguito delle stesse verifiche.
- e) il processo di autovalutazione degli Organi e dei Comitati ovvero le attività da svolgere dai predetti Organi e dai citati Comitati per verificare la conformità delle attività dagli stessi svolte rispetto a quelle previste dalle disposizioni di Vigilanza con riferimenti a specifici processi indicati dalla stesse disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario.

L'insieme dei regolamenti che disciplinano i predetti processi costituisce il sistema delle fonti normative interne riguardanti l'organizzazione ed il governo societario della "Popolare" ed assegnano ad ogni Organo il proprio ruolo secondo quanto al riguardo previsto dalle predette disposizioni di Vigilanza e di legge.

In sintesi, sono stati definiti gli assetti di governo della "Popolare" secondo quanto richiesto dalle disposizioni di Vigilanza a riguardo (distinzione dei ruoli e delle responsabilità, bilanciamento dei poteri, composizione degli Organi, sistema dei controlli, presidio dei complessivi rischi aziendali, flussi informativi, piani di formazione per i componenti degli Organi ed in particolare dei componenti di nuova nomina). In particolare, come indicato nei successivi paragrafi, gli Organi:

- a. sotto l'aspetto qualitativo, sono composti da soggetti pienamente consapevoli dei compiti agli stessi assegnati, dotati di professionalità adeguate e con competenze diversificate anche in termini di età, genere e proiezioni internazionali. Tali soggetti dedicano tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico rispettando i limiti di cumulo previsti dalle disposizioni, tempo per tempo, vigenti. Le predette caratteristiche sono possedute anche dai componenti non esecutivi degli Organi i quali sono chiamati a svolgere un confronto dialettico ed un monitoraggio rispettivamente sulle scelte da compiere o compiute dai componenti esecutivi. Nel Consiglio di Amministrazione sono stati nominati soggetti indipendenti al fine di vigilare sulla gestione sociale con autonomia di giudizio. Ai fini della nomina o della cooptazione dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la sua composizione e verifica successivamente la stessa con quella effettiva;
- b. sotto l'aspetto quantitativo, sono composti da un numero di soggetti adeguato alle dimensioni ed all'assetto organizzativo della banca.

Nel descritto contesto:

- è stato istituito il Comitato Esecutivo. Tale Comitato non ha comportato una limitazione nei poteri decisionali e nella responsabilità del Consiglio di Amministrazione;
- è stata valorizzata la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale:
  - a) favorisce il confronto dialettico fra i membri e la circolazione delle informazioni all'interno degli Organi e dei relativi Comitati nonché all'interno della struttura organizzativa aziendale;
  - b) garantisce l'equilibrio dei poteri fra il richiamato Organo ed il Direttore Generale e gli eventuali altri Amministratori esecutivi, compreso il Comitato Esecutivo;
  - c) si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei Comitati interni;
  - d) non ha e non avrà un ruolo esecutivo né svolgerà funzioni di gestione;
  - e) può partecipare, comunque, al Comitato Esecutivo del quale non può essere membro;

f) può, su proposta vincolante degli Organi esecutivi ed in caso di urgenza, assumere decisioni di pertinenza del Consiglio di Amministrazione riferendo allo stesso nella prima riunione successiva;

- è stato definito in n. 10, le deleghe attribuibili a ciascun socio;
- è stato previsto il voto in Assemblea per corrispondenza;
- è stata prevista la predisposizione dei piani di formazione per gli Esponenti aziendali (Consiglieri, Sindaci, Direttore Generale) e per le funzioni organizzative ed in particolare, per le funzioni di controllo.

#### 4. Consiglio di Amministrazione

La funzione di supervisione strategica, disciplinata dalle richiamate disposizioni di Vigilanza, è attribuita al Consiglio di Amministrazione che, pertanto, definisce gli indirizzi strategici ed i relativi obiettivi nonché verifica la loro concreta attuazione. In sintesi, il Consiglio di Amministrazione:

1. viene nominato dall'Assemblea dei Soci secondo il procedimento disciplinato dalle disposizioni di Vigilanza vigenti a riguardo;
2. è composto da Amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità nonché dei requisiti tecnici necessari per svolgere il relativo ruolo.

Alla data del 17/04/2020 i componenti del Consiglio di amministrazione sono i seguenti:

Nominativo	Carica	Anno nascita	Genere	In carica dal	Esecutivo	Indipendente
NAPPO GIUSEPPINA	Presidente	1965	F	29/04/2014	NO	SI
BIANCARDI GEREMIA	Vice Presidente COnsigliere	1965	M	16/03/2018	NO	SI
PECORELLA GIAN GIUSEPPE	Consigliere	1960	M	11/01/2018	SI	SI
SALVATI NICOLA	Consigliere	1986	M	06/05/2017	SI	SI
D'AMBROSIO COSIMO	Consigliere	1956	M	16/03/2018	NO	SI
AMBROSIO LUIGI	Consigliere	1975	M	06/08/ 2011	NO	SI
CARILLO PASQUALE	Consigliere	1974	M	16/03/2018	SI	SI
MATTIELLO ANTONIO	Consigliere	1958	M	18/12/2010	SI	SI
VORRARO LAURA	Consigliere	1979	F	18/12/2010	SI	SI

3. Numero e tipologia di incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti al 17/04/2020:

Cognome e Nome	Carica sociale	Cariche inerenti a funzioni Amministrative	Cariche inerenti a funzioni di Controllo
NAPPO GIUSEPPINA	Presidente CdA	0	0
BIANCARDI GEREMIA	Consigliere	0	0
PECORELLA GIAN GIUSEPPE	Consigliere	1	1
AMBROSIO LUIGI	Consigliere	7	0
MATTIELLO ANTONIO	Consigliere	0	2
D'AMBROSIO COSIMO	Consigliere	0	3
CARILLO PASQUALE	Consigliere	3	0
VORRARO LAURA	Consigliere	0	0
SALVATI NICOLA	Consigliere	0	0
COLUCCI GIOVANNI	Presidente Collegio Sindacale	0	2
GIORDANO ANTONIO	Sindaco Effettivo	9	1
VIRZO ALFREDO	Sindaco Effettivo	0	2
BOCCIA GIUSEPPE	Sindaco supplente	0	0
BIFULCO ROSARIO	Sindaco supplente	0	2

Nell'ambito delle "cariche inerenti a funzioni Amministrative" non rientrano gli incarichi di liquidatore, di curatore fallimentare; nell'ambito delle "cariche inerenti funzioni di controllo" non rientrano i sindaci supplenti.

4. viene convocato periodicamente dal Presidente in apposite sedute e può essere anche convocato dal Collegio Sindacale e/o dalle Autorità di Vigilanza;
5. delibera in merito ai principali aspetti aziendali (criteri da seguire e attività da svolgere dallo stesso Consiglio di Amministrazione; regolamenti dei processi aziendali; criteri per l'individuazione delle operazioni di maggior rilievo; operazioni alle quali sono interessati gli Esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136 TUB; nomina e revoca del Direttore Generale, dei responsabili delle Funzioni di controllo e di altri Dirigenti aziendali; codice etico; numero degli incarichi che i singoli Amministratori possono ricoprire in società non concorrenti; piani di formazione per gli Amministratori nonché piani di formazione per i responsabili delle principali funzioni aziendali; programmi per la formazione dei nuovi Consiglieri; modello di business; indirizzi programmatici; piano strategico e budget di esercizio; propensione al rischio (RAF); limiti operativi di rischio (*risk limits*); piano di attività dei responsabili delle funzioni di controllo e piano di continuità operativa; nomina del responsabile del piano di

continuità operativa; relazioni fornite dalle funzioni di controllo; interventi per rimuovere le problematiche emerse a seguito delle verifiche svolte; resoconto ICAAP; progetto di bilancio di esercizio; informativa da fornire al pubblico; adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; progetti di fusione o di scissione; assunzione e cessione di partecipazioni di rilievo; istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie e di uffici di rappresentanza);

6. definisce le politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione da proporre all'Assemblea dei soci nonché gli interventi da assumere al fine di rimuovere carenze o anomalie emerse a seguito delle verifiche svolte e formula la proposta di revoca, per giusta causa, del revisore legale dei conti;
7. verifica la funzionalità dello stesso Consiglio di Amministrazione, della Direzione Generale e dei Comitati consiliari, verificando l'adeguatezza della composizione qualitativa e quantitativa dei predetti Organi nonché l'adeguatezza dei processi svolti, rispetto a quanto disciplinato nei relativi regolamenti, sia di pertinenza degli stessi Organi che di pertinenza delle funzioni aziendali riguardanti specifiche tematiche che corrispondono ad altrettanti processi aziendali. La predetta verifica viene svolta dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto disciplinato nel regolamento del processo di autovalutazione degli Organi e dei Comitati (cfr. successivo paragrafo 9).

## **5. Comitati consiliari e composizioni degli stessi**

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è stato costituito il Comitato Esecutivo di seguito descritto che non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

### **5.1 Comitato Esecutivo**

Il Comitato è costituito da Amministratori esecutivi in possesso delle professionalità richieste per svolgere il ruolo assegnato al Comitato stesso.

In sintesi, il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i componenti del Comitato fra i membri del Consiglio stesso secondo quanto previsto al riguardo dalle disposizioni di legge e/o di Vigilanza, previa verifica dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della predetta carica. La presidenza del Comitato è affidata ad un membro designato dallo stesso Comitato. In sintesi, il Comitato Esecutivo:

1. assume ogni decisione nel rispetto dei poteri conferitigli dallo stesso Consiglio. Pertanto, il Comitato svolge il proprio ruolo con riferimento alle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione ad esclusione delle materie non delegabili per disposizioni di legge e/o di Vigilanza;

2. propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti da assumere per rimuovere eventuali ostacoli al conseguimento degli obiettivi aziendali ed alla gestione dei rischi relativamente alle materie di competenza del Comitato stesso;
3. verifica almeno semestralmente la conformità normativa<sup>1</sup> e la conformità operativa<sup>2</sup> del processo svolto dallo stesso Comitato (autovalutazione) rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza. La predetta verifica viene svolta secondo il regolamento del processo di autovalutazione degli Organi e dei Comitati Consiliari (cfr. successivo paragrafo 9).

## 6. Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione. La Direzione Generale svolge, analogamente al Comitato Esecutivo, limitatamente ai poteri delegati alla stessa dal Consiglio di Amministrazione la funzione di gestione. In sintesi, i componenti della Direzione Generale, per quanto di competenza, hanno il compito di attuare gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, avendo piena comprensione dei complessivi rischi aziendali, delle loro interrelazioni e dell'evoluzione del contesto esterno e dello scenario macroeconomico, nonché hanno il compito di istituire e mantenere un efficace sistema organizzativo, di gestione e controllo dei rischi, di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale e di controlli interni. In sintesi, Il Direttore Generale quale responsabile della Direzione Generale e capo dell'Esecutivo:

1. propone al Consiglio di Amministrazione per la relativa deliberazione le soluzioni da assumere per la definizione dei processi che compongono il sistema organizzativo, il sistema gestionale, il sistema di misurazione e valutazione dei rischi, il sistema di autovalutazione del capitale (ICAAP) il sistema dei controlli interni diversi sistemi aziendali e nonché propone i piani aziendali di breve periodo (budget) e di lungo periodo (piano strategico);
2. delibera le fonti normative interne di secondo livello, al fine di disciplinare le attività strettamente operative da porre in essere dalle competenti unità per l'applicazione dei regolamenti dei complessivi processi aziendali, nonché delibera gli interventi per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse a seguito delle verifiche dallo stesso svolte. Inoltre, delibera le azioni correttive al fine di mitigare i rischi qualora gli stessi eccedano l'obiettivo fissato per gli stessi (propensione al rischio);

---

<sup>1</sup> Verifica della coerenza fra le disposizioni di legge e di vigilanza che disciplinano il processo ed il regolamento interno dello stesso processo.

<sup>2</sup> Verifica della coerenza fra attività concretamente svolte nel processo ed attività previste dalle disposizioni di vigilanza e di legge.

3. approva il superamento dei limiti (*risk limits*) da parte delle singole funzioni assegnatarie degli stessi ed approva le operazioni di maggior rilievo nel caso in cui la funzione Risk Management abbia espresso parere negativo;
4. verifica la conformità normativa e la conformità operativa del processo di competenza dello stesso Direttore Generale secondo quanto al riguardo disciplinato nel regolamento del processo di autovalutazione degli Organi e dei Comitati consiliari (cfr. successivo paragrafo 9);
5. verifica dei principali aspetti della gestione aziendali e dei relativi rischi (coerenza delle attività poste in essere per il governo dei rischi con la propensione al rischio; adeguatezza e tempestività dei supporti informativi forniti agli Organi societari; rispondenza tra il processo ICAAP, gli indirizzi strategici e la propensione al rischio; corretto esercizio dei poteri operativi ovvero dei limiti di rischio da parte dei delegati dal Consiglio; coerenza fra i sistemi interni di misurazione/valutazione dei rischi e la loro validità nel tempo rispetto a quanto previsto dalle disposizioni esterne; conformità normativa ed operativa dei complessivi processi aziendali alle disposizioni esterne; grado di aderenza normativa ed operativa del sistema organizzativo aziendale rispetto alle disposizioni in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa; efficacia delle funzioni aziendali con specifico riguardo alle funzioni di controllo; attuazione degli interventi precedentemente deliberati per rimuovere le criticità emerse nello svolgimento dei processi aziendali; esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; coerenza delle segnalazioni di vigilanza con le risultanze interne);
6. predispone gli interventi per eliminare le carenze e le disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività aziendali con riferimento ai complessivi processi.

## **7. Collegio Sindacale**

La funzione di controllo disciplinata dalle disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario è attribuita al Collegio Sindacale. Le verifiche del Collegio Sindacale devono riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure, ai diversi rami dell'attività e all'operatività. Nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre, nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate, il predetto Organo tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per la Banca, sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico. In sintesi, il Collegio Sindacale:

1. è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti nominati dall'Assemblea dei soci; tutti i componenti il Collegio Sindacale sono iscritti nel Registro dei Revisori legali e sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni di Vigilanza e di legge;

2. è convocato periodicamente dal Presidente dello stesso Collegio in apposite sedute da tenersi secondo specifiche modalità. Tuttavia, in caso di necessità o urgenza, la convocazione potrà essere disposta su richiesta dei Sindaci e ogni qualvolta le Autorità di Vigilanza lo ritengano opportuno;
3. verifica la conformità normativa e la conformità operativa del processo di competenza dello stesso Collegio sindacale secondo quanto al riguardo disciplinato nel regolamento del processo di autovalutazione degli Organi e dei Comitati consiliari (cfr. successivo paragrafo 9);
4. verifica gli aspetti rilevanti della gestione aziendale (conformità dei processi svolti dagli Organi aziendali; adeguatezza degli Organi aziendali; requisiti degli Esponenti aziendali; conformità normativa e operativa dei processi aziendali; grado di aderenza del sistema organizzativo alle disposizioni di vigilanza; adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; adeguatezza delle complessive funzioni aziendali, ivi comprese le funzioni di controllo; adeguatezza e dell'affidabilità dei sistemi interni di misurazione/valutazione dei rischi; adeguatezza del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione; attendibilità delle segnalazioni da fornire periodicamente all'Autorità di Vigilanza; adeguatezza delle relazioni delle funzioni di controllo da fornire alle Autorità di Vigilanza; adeguatezza delle considerazioni all'Autorità di Vigilanza; adeguatezza delle attività dell'Organismo di Vigilanza per la prevenzione dei reati; corretta applicazione delle regole di remunerazione ed incentivazione deliberate dall'Assemblea dei soci, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo;
5. propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi da adottare per eliminare: a) per eliminare le carenze significative e cioè le criticità emerse a seguito delle verifiche svolte dallo stesso Collegio Sindacale; b) le problematiche emerse dalle verifiche svolte dalle Funzioni di controllo che ostacolano la gestione dei rischi e il conseguimento degli obiettivi in termini di efficacia e di efficienza; c) eventuali carenze rilevate dalle verifiche svolte in merito alla conformità ed all'adeguatezza delle politiche contabili adottate per la predisposizione del bilancio di esercizio;
6. formula un parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla remunerazione degli Amministratori che ricoprono cariche particolari;
7. propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi per eliminare eventuali carenze emerse dalle verifiche svolte in merito alla conformità normativa e operativa dei processi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale;
8. formula un parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina e alla revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (Conformità, Revisione Interna, Risk Management e altre funzioni di controllo);

9. formula una proposta motivata all'Assemblea dei soci in merito al conferimento o alla revoca dell'incarico della revisione legale dei conti al Revisore iscritto nell'apposito Albo con riferimento ai requisiti di professionalità e esperienza dello stesso Revisore e con riferimento alla complessità operativa della Banca; formulazione, ove previsto, di un parere preventivo sulle condizioni da applicare alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

## **8. Flussi informativi agli Organi e fra gli Organi**

### **8.1 Relazione delle funzioni organizzative agli Organi**

Di seguito vengono sintetizzate le relazioni fornite dalle funzioni organizzative, tramite le unità competenti ed il Direttore Generale, agli Organi aziendali per consentire agli stessi di assumere le competenti decisioni, secondo quanto previsto nel regolamento del processo informativo-direzionale. Le funzioni di controllo provvedono ad informare direttamente i citati Organi. In sintesi, le funzioni organizzative relativamente:

1. ai processi produttivi provvedono a predisporre appositi report nei quali vengono riportate le previsioni formulate per i predetti processi ed a trasferire gli stessi agli Organi aziendali con una specifica relazione che riferisce in ordine alle richiamate previsioni;
2. al sistema organizzativo provvedono a predisporre appositi report nei quali vengono riportati gli interventi da adottare per adeguare i processi stessi all'evoluzione delle disposizioni esterne ed alle esigenze operative e gestionali interne anche in termini di risorse umane e tecniche nonché di costi da sostenere ed a trasferire gli stessi agli Organi aziendali con una specifica relazione che riferisce in ordine alle richiamate previsioni;
3. al processo economico provvedono a predisporre appositi report nei quali vengono riportate le previsioni formulate in termini di costi, ricavi connessi ai processi produttivi ed ai servizi nonché provvedono a trasferire gli stessi, tramite le unità competenti ed il Direttore Generale, agli Organi aziendali con una specifica relazione che riferisce in ordine alle richiamate previsioni;
4. al processo di rischiosità provvedono a predisporre specifici report nei quali vengono riportate le previsioni formulate in termini di rischi di primo e di secondo pilastro connessi a tali processi nonché provvedono a trasferire gli stessi agli Organi aziendali con una specifica relazione che riferisce in ordine alle richiamate previsioni;
5. al processo patrimoniale e di Vigilanza provvedono a predisporre appositi report nei quali vengono riportate le componenti patrimoniali distinguendo le stesse tra quelle utilizzate a copertura dei rischi e

quelle utilizzate ai fini di vigilanza nonché provvedono a trasmetterle agli Organi aziendali con una specifica relazione che riferisce in ordine alle richiamate previsioni;

6. alla verifica di conformità e di adeguatezza e funzionalità dei complessivi processi aziendali rispettivamente alle disposizioni di vigilanza ed ai regolamenti interni, all'efficacia delle singole unità organizzative, all'esercizio dei poteri delegati, ai rischi in essere (resoconto ICAAP) provvedono a predisporre specifici report nei quali vengono riportati i risultati emersi dalle suddette verifiche nonché provvedono a trasmetterle agli Organi aziendali con una specifica relazione che riferisce, altresì, in merito agli interventi da realizzare al fine di rimuovere eventuali carenze emerse nello svolgimento di tali verifiche.

Inoltre, le funzioni di controllo provvedono a trasmettere agli Organi aziendali per la relativa approvazione le relazioni da inviare periodicamente alle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia) secondo quanto al riguardo previsto dalle disposizioni emanate dalle stesse Autorità.

## **8.2 Flussi informativi fra gli Organi**

Gli Organi aziendali provvedono allo svolgimento delle informazioni necessarie per svolgere il relativo ruolo, secondo quanto previsto nei regolamenti dei processi dei singoli Organi e Comitati. In particolare:

- il Consiglio di Amministrazione informa il Collegio Sindacale per quanto riguarda specifici aspetti (indirizzi strategici ed obiettivi di breve e di lungo periodo da conseguire; poteri, compiti e responsabilità attribuite alle risorse professionali; budget di esercizio; andamento generale della gestione e relativa prevedibile evoluzione; operazioni di maggior rilievo deliberate; risultati della verifica della conformità normativa e della conformità operativa del processo svolto dallo stesso Consiglio; risultati della verifica della conformità normativa e della conformità operativa dei complessivi processi aziendali; risultati delle verifiche svolte per accertare il grado di aderenza del sistema aziendale alle disposizioni in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa; risposte fornite dallo stesso Consiglio alle Autorità di Vigilanza in merito alle richieste formulate dalla banca o dalle stesse Autorità). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione informa, altresì, l'Assemblea dei soci in merito al sistema di remunerazione ed incentivazione adottato;
- il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda gli interventi assunti dallo stesso Direttore ed i risultati dei controlli svolti;
- il Collegio Sindacale informa:

- a) l'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2408 del c.c., in merito a fatti censurabili di rilevante gravità di cui è venuto a conoscenza e/o comunicati allo stesso dai soci, unitamente ai provvedimenti da assumere al riguardo; nonché in merito ai risultati dell'esercizio sociale e all'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri nonché in merito alle eventuali osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione;
  - b) il legale rappresentante o un suo delegato, in merito alle infrazioni che riguardano la procedura di segnalazione delle operazioni sospette, secondo quanto disciplinato all'articolo 41 del d.lgs. 231/2007, di cui ha notizia;
- il Comitato Esecutivo informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza 231/2001 in merito alle attività dallo stesso svolte tenendo conto delle informazioni dallo stesso ricevute dalle funzioni operative e di controllo. Inoltre, il Comitato informa periodicamente gli Organi in merito al generale andamento della gestione ed alla sua prevedibile evoluzione. Inoltre, il predetto Comitato informa il Consiglio di Amministrazione in merito alle operazioni rilevanti, in attuazione delle deleghe allo stesso conferite, ferma in ogni caso la validità dei provvedimenti adottati;

Inoltre, gli Organi, a seguito dell'esame ed approvazione delle relazioni predisposte dalle funzioni di controllo da trasmettere periodicamente alle Autorità di Vigilanza dispongono in merito a tale invio.

## **9. Processo di autovalutazione degli Organi e dei Comitati**

Le disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario prevedono l'autovalutazione della funzionalità dei singoli Organi aziendali nonché l'autovalutazione dei Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione con riferimento al ruolo agli stessi assegnato.

In sintesi, secondo le predette disposizioni, l'autovalutazione è volta ad accertare la funzionalità degli Organi e dei Comitati mediante la verifica e la conseguente valutazione dell'adeguatezza:

- a) dei procedimenti posti in essere per assicurare la partecipazione dei singoli componenti degli Organi e dei Comitati alle sedute consiliari (modalità di convocazione, ordine del giorno, informazioni a supporto degli argomenti posti all'ordine del giorno, verbalizzazione delle decisioni assunte) rispetto ai procedimenti previsti dalle disposizioni di legge, di Vigilanza e di Statuto;

- b) del ruolo concretamente svolto dagli Organi e dai relativi Comitati (attività deliberativa, attività di verifica, attività di intervento, attività informativa) rispetto a quello disciplinato dalle disposizioni di legge, di Vigilanza e di Statuto;
- c) delle verifiche svolte sui processi aziendali concernenti specifiche aree tematiche.

L'autovalutazione dei singoli Organi e dei singoli Comitati deve essere svolta almeno annualmente ed è comunque eseguita in tempi brevi in caso di formulazione di rilievi con richieste da parte dell'Organo di Vigilanza. L'autovalutazione deve essere pianificata relativamente alle singole fasi dei processi di pertinenza degli stessi ed al ruolo da svolgere dagli Organi per quanto concerne specifiche tematiche (individuazione delle linee strategiche; gestione aziendale, livelli di performance pianificati e conseguiti; RAF, ICAAP, valutazione delle attività, sistemi di misurazione dei rischi; assetto organizzativo, deleghe di gestione, gestione dei conflitti di interesse; sistema dei controlli interni; politiche di esternalizzazione; informativa finanziaria e sistemi di rilevazione contabile; flussi informativi interorganici e on le funzioni aziendali; sistemi di remunerazione e incentivazione).

I singoli Organi aziendali ed i Comitati, una volta definito il piano delle verifiche da svolgere sui propri processi e sulle specifiche tematiche, provvedono ad approvare lo stesso piano. Il Consiglio di Amministrazione, in un'apposita seduta, provvede a coordinare le verifiche sulle specifiche tematiche fra il Consiglio stesso ed i singoli Comitati al fine di evitare sovrapposizioni nello svolgimento delle verifiche stesse.

In sintesi, il Consiglio di Amministrazione ed ogni Comitato provvederà all'autovalutazione della propria adeguatezza, verificando le attività svolte nel processo di pertinenza, e provvederà ad approfondire alcuni aspetti dello stesso processo attraverso le verifiche di specifiche tematiche con riferimento ai processi connessi alle stesse tematiche, secondo quanto previsto nel piano complessivo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I risultati delle verifiche svolte dai singoli membri degli Organi e dei Comitati devono essere trasferiti ai rispettivi Presidenti. In particolare, i predetti membri devono comunicare le attività svolte nei processi di propria competenza e nei processi relativi a specifiche tematiche nonché le attività non svolte nei medesimi processi con le relative motivazioni unitamente alle proposte di intervento da assumere al riguardo.

Le proposte d'intervento devono essere esaminate e valutate dai predetti Organi che fissano, altresì, i relativi tempi di attuazione. Infine, previa deliberazione degli Organi competenti, le funzioni di controllo monitorano l'attuazione degli interventi proposti entro i termini prefissati.

Il Presidente dei singoli Organi e dei singoli Comitati, sulla base delle informazioni allo stesso trasmesse dai singoli membri dei predetti Organi, provvede a formulare un giudizio di adeguatezza dei processi esaminati con riferimento alla significatività degli scostamenti rilevati fra attività svolte e le complessive attività da svolgere nei processi stessi.

Il Presidente dei singoli Organi e dei singoli Comitati informa, in un'apposita seduta, gli Organi ed i Comitati stessi in merito a risultati delle verifiche svolte sui processi di propria competenza ed in merito ai relativi giudizi di adeguatezza formulati dal medesimo Presidente. Quest'ultimo provvede, inoltre, ad informare gli Organi ed i Comitati in merito agli interventi da assumere per consentire di svolgere le attività risultate non svolte nei processi di pertinenza nonché in merito agli interventi precedentemente deliberati evidenziando quelli non realizzati e le relative motivazioni. Gli Organi ed i Comitati, dopo aver esaminato i predetti risultati, analizzano quelli da assumere proposti dai singoli membri dei predetti Organi e Comitati nonché provvedono a definirli, a deliberarli, a fissare i termini per la relativa attuazione, nonché a rivedere i termini relativamente agli interventi non assunti e precedentemente deliberati.

I Presidenti degli Organi e dei singoli Comitati provvedono a redigere, con il supporto del segretario, un'apposita relazione dove viene descritto il procedimento seguito per l'autovalutazione ed i giudizi formulati sui processi, sui membri dei singoli Organi e dei singoli Comitati nonché gli interventi da assumere a livello di singolo processo e gli interventi precedentemente assunti, distinguendo quelli realizzati da quelli non realizzati con le relative motivazioni.

Tale relazione viene esaminata ed approvata da parte degli Organi ed inviata alla Banca d'Italia nonché al Collegio sindacale.

Il Collegio Sindacale provvede a formulare, sulla base delle relazioni ricevute, le proprie considerazioni sul processo di autovalutazione degli altri Organi e Comitati ed a trasmettere tali considerazioni al Consiglio di amministrazione ed alla Banca d'Italia.

Il Collegio Sindacale, infine, indipendentemente dal processo di autovalutazione svolto dai singoli Organi con cadenza annuale provvede a verificare autonomamente e direttamente l'adeguatezza degli Organi nonché la propria adeguatezza ed a informare la Banca d'Italia dei risultati emersi.